

COMUNE DI PALERMO

PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

NORME TECNICHE

Art. 1

- Il piano di programmazione urbanistica del settore commerciale si compone, oltre che delle presenti Norme Tecniche, della Relazione illustrativa; di n.6 planimetrie del territorio comunale in scala 1:10.000 denominata tav.1 "localizzazione medie e grandi strutture di vendita e individuazione degli assi a forte vocazione commerciale"; di n.18 planimetrie del territorio comunale in scala 1:5000 denominate tav.2 "zone omogenee per le strutture commerciali".
- La suddivisione del territorio comunale contenuta nel P.R.G. vigente approvato con D.P.R.S. 110/A del 28/06/62 è modificata limitatamente alle parti interessate dalla zonizzazione contenuta nella tav.2 del presente piano con la articolazione in zone omogenee ivi riportate.
- E' fatto salvo il Piano Parcheggi vigente, adottato con Delibera Consiliare n.13 del 31.05.2000.

Art. 2

- Le presenti norme tecniche integrano e modificano, per la parte relativa agli insediamenti commerciali, le norme tecniche contenute nel vigente P.R.G. approvato con D.P.R.S. 110/A del 28/06/62, le norme tecniche contenute nel vigente piano particolareggiato del Centro Storico, approvato con D.A.R.T.A. 525/93 e Piano Particolareggiato Albergheria approvato con D.A.R.T.A. 582/93, Piani di Recupero delle zone S. Agostino, Capo, Cassaro Alto e Scopari approvato con D.A.R.T.A. 597/93, le norme tecniche contenute nella Variante Generale adottata con deliberazione consiliare n.45 del 13/03/97, il nuovo Regolamento Edilizio adottato con deliberazione consiliare n 27 del 16/02/00.

Art. 3

- Ai sensi dell'art.3 del D.P.R.S. del 11/7/2000 i settori e raggruppamenti merceologici sono i seguenti:
 - a. Settore alimentare (tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona della casa ed articoli in carta per la casa);
 - b. Settore non alimentare (prodotti dell'abbigliamento-articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima-calzature);
 - c. Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento b).
- Le tipologie di esercizi commerciali in termini di classi dimensionali sono:
 - Esercizio di vicinato: quello di piccola dimensione avente una superficie di vendita non superiore a mq. 200;
 - Media struttura di vendita: quella avente una superficie di vendita compresa tra mq. 201 e mq.1500;
 - Grande struttura di vendita di livello inferiore: quella avente una superficie di vendita compresa tra 1501 e 5000 mq.;
 - Grande struttura di vendita di livello superiore: quella avente superficie di vendita superiore a 5000 mq.;
 - Mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato in una struttura comune con superficie di vendita complessiva inferiore a 1500 mq.;
 - Centro commerciale locale urbano: aggregazione di almeno 6 esercizi con superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq.;

Medio centro commerciale: è costituito di almeno 8 esercizi di vendita con superficie di vendita complessiva tra 2.500 mq. e 5000 mq. La quota di superficie dei punti vendita di piccole dimensioni non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita;

Grande centro commerciale: è definito e regolato come il medio centro commerciale ma con una superficie di oltre 5000 mq.;

Parco Commerciale: è costituito da un'area di almeno 30.000 mq. per la quale, un progetto unitario prevede la realizzazione di più strutture medie o grandi dotate di infrastrutture comuni e integrate da edifici per attività paracommerciali, ricreative e complementari. Il parco commerciale viene definito di livello superiore se impegna una superficie territoriale totale maggiore di 5 ettari.

Art. 4

- Ai sensi dell'art. 2 punto "a" del D.P.R.S. dell' 11.07.2000, le zone omogenee, individuate con la Variante Generale adottata con deliberazione 45/97 in cui è possibile realizzare interventi commerciali, sono le zone: A1-A2-B0-B1-B2-B3-B4-B5-C-CT-CM-D1-D2 e IC12; dette zone omogenee sono riportate nella tav.2 del presente piano.

- Per il Centro Storico, costituito dalla città murata, gli interventi commerciali si attuano nel rispetto del vigente P.P.E. approvato con D.A.R.T.A. n.525/93.

Art. 5

- Nella zona A costituita dalla città murata approvata con D.A.R.T.A. 524/93 nelle zone A1-A2, e negli immobili classificati come Netto Storico dalla variante generale adottata con deliberazione 45/97, sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del precedente art.3 tranne negli edifici o parti di edifici con destinazione d'uso pubblica.

- In dette zone o edifici i tipi di esercizi consentiti sono gli esercizi di vicinato, i mercati coperti e i centri commerciali locali urbani purché costituiti da soli esercizi di dimensione non superiore agli esercizi di vicinato.

- Sono vietate le medie e grandi strutture di vendita fatte salve quelle autorizzate entro il 31 dicembre 1999 che dovranno adeguare le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente piano o nei casi di cui al successivo art.15.

- Per l'attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito delle predette zone omogenee, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dall'art.5 delle norme di attuazione della Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 45/97, con le integrazioni e precisazioni contenute nella "Scheda-Norma per gli immobili classificati come Netto Storico", adottata con delibera consiliare 16/2000, nonché gli articoli 19, 34 e 35 delle Norme Tecniche del P.P.E. del Centro Storico.

- La modifica o la nuova realizzazione di impianti tecnologici che necessitano del posizionamento di elementi o attrezzature sui fronti di fabbrica (antenne, pannelli solari, scambiatori di calore, prese d'aria, canne fumarie, etc.) è soggetta ad autorizzazione edilizia non onerosa. Qualora sia necessario collocare canalizzazioni o attrezzature lungo i fronti della fabbrica, queste, alla stessa stregua delle vetrine e delle insegne, non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire il paramento murario o elementi architettonici e comunque non devono aggettare dal filo esterno della fabbrica; sono vietate le insegne aggettanti e quelle luminose.

Art. 6

- Nelle zone B0-B1-B5 sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del precedente art.3. In dette zone i nuovi interventi consentiti sono gli esercizi di vicinato, ed i mercati coperti.

- Sono vietate le medie e grandi strutture di vendita fatte salve quelle autorizzate entro il 31 dicembre 1999 che dovranno adeguare le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente piano o nei casi di cui al successivo art.15.

- Per la attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito delle zone omogenee B0, B 1 e B5, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dagli artt.6-7-8 e 11 delle norme di Attuazione della Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 45/97.

Art. 7

- Nelle zone B2-B3-B4 e nelle zone C sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del precedente art.3. In dette zone i nuovi interventi consentiti sono gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, nonché i mercati coperti e i centri commerciali locali urbani ed i medi centri commerciali di cui al precedente art.3.
- Sono vietate le grandi strutture di vendita fatte salve quelle autorizzate entro il 31 dicembre 1999 che dovranno adeguare le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente piano o nei casi di cui al successivo art.15.
- Per la attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito delle predette zone omogenee, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dagli artt. 6, 8, 9, 10 e 12 delle norme di attuazione della Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 45/97.

Art. 8

- Nelle zone D1 e D2 sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del precedente art.3. In dette zone non sono consentiti gli esercizi di vicinato ed i mercati coperti.
- Le medie e grandi strutture di vendita autorizzate entro il 31 dicembre 1999 dovranno adeguare le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente piano o nei casi di cui al successivo art.15.
- Per la attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito delle predette zone omogenee, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dagli artt. 13, 14 e 15 delle norme di attuazione della Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 45/97.
- I nuovi complessi di carattere commerciale al dettaglio in zone D2 e le relative aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria non potranno impegnare, in ogni caso, più del 30% della superficie territoriale totale delle aree con tale destinazione urbanistica nel territorio comunale.

Art. 9

- Nelle aree individuate come C.M. "Centri di Municipalità" sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b, e c del precedente art. 3.
- In dette zone sono consentite tutte le tipologie di esercizi commerciali; i nuovi interventi saranno regolati da progetti di utilizzo, di iniziativa pubblica o privata, riguardanti l'intera area classificata come C.M. che saranno approvati dalla Giunta Comunale. Obiettivo di tali Progetti dovrà essere quello di valorizzare la specificità di ogni area con tale destinazione stante le differenti caratteristiche morfologiche storiche e dimensionali di ciascun Centro di Municipalità.
- La attuazione dei progetti di Centri delle Municipalità deve essere unitaria ed è subordinata alla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, che fissi i tempi, gli oneri, le modalità di attuazione e le risorse per l'attuazione del programma.
- I progetti per i Centri di Municipalità potranno destinare, comunque, alle attività commerciali una percentuale di superficie non superiore al 50% dell'intera superficie destinata a centro della municipalità dalla variante generale adottata con deliberazione 45/97 ed una densità edilizia territoriale, riferita all'intera area di C.M., non superiore a 1,5 mc/mq.

Art. 10

- Le aree individuate come IC12 "Mercati all'aperto", sono aree pubbliche in cui ai sensi dell'art.2 punto "b" del D.P.R.S. 11.07.2000 saranno realizzati interventi di sistemazione volte a favorire l'accesso del pubblico senza pregiudizio alla circolazione e alla vivibilità dell'intorno.
- Le aree IC12 potranno essere utilizzate quotidianamente per usi commerciali ma a settori merceologici diversi nei vari giorni della settimana.
- Ai fini del dimensionamento dei mercati su tali aree si assumono le seguenti misure standard:
Unità di stallo o posteggio: 4,50 x 8,00; varco di interdistanza ogni 2 stalli largo minimo m. 0,80; distanza minima tra due fronti di stalli m. 2,50.
- I progetti di sistemazione delle aree IC12 dovranno prevedere:
1 punto acqua potabile ogni 25 stalli; un gruppo servizi igienici ogni 50 stalli. Gli stalli non potranno avere coperture o strutture fisse di alcun genere. Dovrà inoltre essere prevista la

pedonalizzazione dell'area per la fruizione della stessa per usi diversi negli orari in cui il mercato non è attivo.

- Qualora se ne ravvisi l'esigenza, su proposta del Settore Urbanistica, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'utilizzazione provvisoria di aree gravate da vincoli preordinati all'espropriazione, fino all'emanazione del provvedimento espropriativo per mercati rionali e relative aree a parcheggio automobilistico a servizio dello stesso. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco a titolo precario per un periodo non superiore ad un anno, subordinatamente ad un atto d'obbligo con cui il proprietario interessato assume i seguenti impegni:

- a) utilizzare l'area esclusivamente a mercato così come regolamentato dal presente piano commerciale, senza impianti fissi, salvo quelli strettamente funzionali e necessari per gli usi e le attività che vi si debbano svolgere;
- b) far cessare l'utilizzazione provvisoria dell'area alla scadenza del termine, e comunque alla data di comunicazione dell'avvio del provvedimento di espropriazione dell'area;
- c) non costituire diritti personali o reali di godimento o di garanzia sull'area a favore di terzi fino alla scadenza del termine medesimo;
- d) riconoscere come causa di estinzione anticipata della autorizzazione richiesta, senza diritto a speciale indennizzo in relazione agli impegni assunti ed alla autorizzazione richiesta, l'avvio del provvedimento di espropriazione dell'area;
- e) eseguire le sistemazioni a tutela del decoro, sicurezza e igienicità, richieste dall'Amministrazione comunale;
- f) fornire adeguata fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- g) l'autorizzazione è rinnovabile alla scadenza subordinatamente alla conferma degli impegni assunti con atto unilaterale d'obbligo e sempre che non sia imminente l'espropriazione dell'area;
- h) l'area di mercato deve essere pavimentata con materiale permeabile. I parcheggi automobilistici a servizio dell'area di mercato dovranno essere alberati e pavimentati con materiali permeabili.

Art. 11

- Nelle zone omogenee A e lungo gli assi viari e le piazze individuate nell'elaborato 1 come a "forte vocazione commerciale", l'Amministrazione Comunale d'intesa con le Organizzazioni di Categoria e dei Consumatori, potrà promuovere appositi progetti di Valorizzazione Commerciale in ottemperanza agli obiettivi fissati dall'art.13 del D.P.R.S. dell'11/07/2000. I progetti di Valorizzazione Commerciale possono essere di iniziativa pubblica o privata e sono approvati dalla Giunta Comunale. Qualora prevedano variazioni alla strumentazione urbanistica, seguiranno invece l'iter previsto per le Varianti Urbanistiche.

- I Progetti di Valorizzazione Commerciale dovranno prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano, di riorganizzazione della logistica delle merci e possono prevedere inoltre quanto contenuto all'art.1 delle "direttive per regolamentare gli interventi a favore dei Centri Storici e delle aree urbane di interesse commerciale..." allegate al D.P.R.S. 11/07/2000 "Disposizioni per regolamentare gli interventi a favore dei Centri Storici...".

- I Progetti di Valorizzazione Commerciale nelle aree del Centro Storico nelle zone A1 e A2 dovranno rispettare altresì gli artt. 19, 34 e 35 delle Norme di Attuazione del P.P.E. approvato con D.A.R.T.A. 525/93 nonché delle norme dell'elaborato "scheda norma" adottata con deliberazione consiliare n. 16 del 03/02/2000.

Art.12

- I Parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni o porzioni di aree o costruzioni adibiti al parcheggio dei veicoli della clientela e sono al servizio esclusivo di ogni singolo esercizio o complesso commerciale. La presenza del parcheggio pertinenziale nella misura appresso fissata è requisito essenziale della autorizzazione commerciale.

- Le dimensioni dei posti auto nei Parcheggi pertinenziali non dovranno essere inferiori a ml. 2,4 x 4,8. Per ogni posto auto la superficie convenzionale comprensiva degli spazi di disimpegno è di mq.

25. Pertanto, i Parcheggi pertinenziali devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

- I parcheggi pertinenziali potranno essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 300 metri, purché questa venga permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. Al fine di cui sopra non possono essere utilizzate aree o immobili già in atto vincolati a parcheggio di pertinenza di altri complessi o unità edilizie.

- I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

- Nei caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti e nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sarà individuata una porzione specifica, in aggiunta ai Parcheggi Pertinenziali per la clientela come appresso dimensionati, destinata ai dipendenti della struttura di vendita, in misura di un posto auto ogni 3 dipendenti.

- Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

- I progetti dovranno prevedere efficaci soluzioni di accesso e adottare tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

- In nessun caso possono essere computati come Parcheggi Pertinenziali gli spazi destinati alla movimentazione delle merci.

- I parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati secondo quanto fissato dall'art. 29 delle N.T.A. della Variante Generale adottata con delibera Consiliare 45/97 con esclusione del comma 2.

- Le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in relazione ai diversi settori merceologici sono così fissate:

a) Esercizi di vicinato alimentari e misti: 1 mq. di parcheggio per ogni 10 mc. di cubatura totale dell'esercizio.

a1) Esercizi di vicinato non alimentari: 1 mq. di parcheggio per ogni 10 mc. di cubatura relativa alla superficie di vendita.

b) Medie strutture di vendita alimentari o miste: mq. 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

c) Medie strutture di vendita non alimentari: mq. 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

d) Grandi strutture commerciali alimentari o miste con superficie di vendita inferiore ai 5.000 mq.: mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

e) Grandi strutture commerciali non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.: è prescritta una dotazione di mq.1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

f) Grandi strutture commerciali alimentari o miste con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: mq. 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

g) Grandi strutture commerciali non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

h) Centri commerciali e Parchi Commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella riportata alle lettere b) c), d), e), f) e g) di cui sopra;

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento.

- Il 10% dell'area destinata a parcheggio pertinenziale delle medie strutture di vendita dovrà essere riservata per motocicli e biciclette.

Art. 13

- Le dotazioni minime sopra riportate dovranno essere sempre interamente rispettate nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ampliamenti di costruzioni preesistenti oltre il 20% dell'esistente, demolizioni e ricostruzioni.

- Le dotazioni di parcheggi pertinenziali possono essere ridotte, dopo che sia dimostrata la impossibilità di soddisfare per intero le quantità minime previste all'art. 15, esclusivamente:

a) nel caso di interventi di ristrutturazione e ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata; la riduzione consentita può essere concessa una sola volta e nella misura massima del 20% fermo restando quanto contenuto all'art.5;

b) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui al precedente art.11, purché del Progetto faccia parte uno studio delle accessibilità dell'area con i mezzi pubblici o ecologici che ne migliori in modo considerevole la fruibilità pedonale e sempre che il progetto non preveda interventi di ristrutturazione urbanistica; la riduzione consentita dal progetto di valorizzazione per i singoli esercizi non potrà superare il 30%. Nel caso in cui il Progetto di valorizzazione preveda, oltre che le condizioni sopra riportate, anche la pedonalizzazione degli spazi pubblici, la riduzione consentita non potrà superare il 50%.

Art. 14

- Le grandi strutture di vendita, i centri commerciali ed i parchi commerciali nonché le medie strutture di vendita di nuova costruzione derivanti da operazioni di ristrutturazione urbanistica in aggiunta alle prescritte dotazioni di parcheggi pertinenziali per la clientela, dovranno essere dotate di un'area pertinenziale esclusiva per il carico e scarico delle merci e al parcheggio dei veicoli relativi, in misura adeguata alle esigenze. In nessun caso tale area dovrà interferire con quella del parcheggio pertinenziale clienti.

- Le grandi strutture esistenti, qualora non dotate di adeguata area pertinenziale per il carico e scarico merci, dovranno adeguare le proprie strutture a tal fine entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente piano o nei casi dell'art. 15.

- Nel caso di magazzini di deposito in edifici separati dalla struttura di vendita la quantità prevista andrà suddivisa al 50% tra l'edificio di vendita e quello di magazzino.

- Le medie strutture di vendita esistenti, qualora dimostrino l'impossibilità di adeguare le proprie strutture a tali esigenze, dovranno far istanza di asservire a tal fine, un'area adeguata in sede stradale destinata alla sosta, da utilizzare al carico e scarico merci esclusivamente in orari di modesto volume di traffico conformemente alla ordinanza che regola la materia. I progetti di valorizzazione commerciale individueranno in modo organico le soluzioni adeguate per tali finalità.

Art. 15

- In tutti i casi in cui venga richiesta o comunicata una nuova autorizzazione commerciale o una variazione di qualsiasi tipo di una autorizzazione commerciale esistente, anche se non legata ad opere soggette a concessione o autorizzazione edilizia, il rilascio è subordinato alla verifica della dotazione di aree destinate a parcheggi pertinenziali esclusivi per la clientela, nella misura minima fissata dall' art. 12.

- Nelle aree dei Quattro Mandamenti Storici, nonché nelle aree A1 e A2 ed in corrispondenza ai manufatti classificati come Netto Storico e nelle aree individuate nella tav.I come a forte vocazione commerciale, ove sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno di parcheggi pertinenziali esclusivi anche attraverso un convenzionamento di durata pari al periodo di attività dell'esercizio, con strutture apposite già operanti, distante non oltre 300 m. è ammessa la monetizzazione anche totale della dotazione di parcheggi pertinenziali prescritta-

- Le somme relative confluiranno in un apposito fondo destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici nelle adiacenze delle zone di forte concentrazione commerciale.
- Ai fini della monetizzazione l'onere dovuto per posto auto, risulta fissato in Lire 4.000.000 pari ad Euro 2.066 corrispondente al costo di realizzazione di un posto auto in un parcheggio a raso. Tale importo è soggetto ad aggiornamento automatico triennale, in base al 100% dell'aumento del costo della vita fissato dall'I.S.T.A.T.

Art.16

- In tutte le zone ove è consentito l'esercizio di attività commerciali, il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, è requisito preliminare al rilascio della autorizzazione commerciale.
- Nella more del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è consentita la presentazione della istanza di autorizzazione commerciale, il cui rilascio rimane comunque subordinato al rilascio del provvedimento edilizio.
- Ai fini della classificazione di cui all'art.3 nonché della dotazione di parcheggi pertinenziali di cui all'art.15, nel caso di più autorizzazioni alla vendita su un esercizio di fatto unico, qualora la somma delle superfici di vendita delle singole autorizzazioni superi i limiti dimensionali della categoria in cui l'esercizio è in atto classificato, occorrerà procedere alla riclassificazione dell'esercizio previo adeguamento alle presenti norme.

Per quanto non specificamente normato dalle presenti norme vale quanto contenuto nel D.P.R.S. del 11.07.2000.